

Avv. Isabella Castiglione

Bigenitorialità a scuola

Finalmente anche nelle scuole si è riconosciuto il principio della bi genitorialità, continuamente calpestato e ignorato in questi anni.

Il MIUR con circolare n. 5336 del 2 settembre 2015 ha ritenuto fondamentale fornire al personale scolastico informazioni di ordine generale ed indicazioni operative per una corretta applicazione della legge n. 54/2006.

Nei fatti – si legge testualmente nella circolare – ad otto anni dall’approvazione della legge sull’affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori.

Pertanto il Ministero, ha invitato i dirigenti scolastici a favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articolo 155 e 317 c.c.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal PROF.

In dettaglio il MIUR ha elencato alcune delle azioni amministrative che le Istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bi genitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:

- Inoltro da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
- Individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
- Attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o mail);
- Richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

- Inoltre per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno e risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile si suggerisce di inserire nella modulistica la dichiarazione sostitutiva di atto notorio....."il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 *ter* e 337 *quater* c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Certamente un passo importante per l'attuazione e il riconoscimento nella vita di tutti i giorni del principio di bi genitorialità e della uguaglianza genitoriale.

Di fatto il vero problema non è formulare una nuova legge che finalmente garantisca pari diritti e pari responsabilità in capo ai genitori in quanto nel nostro paese questa legge esiste già la n. 54/2006 la difficoltà è la sua reale applicazione nelle aule dei tribunali come nella vita di tutti i giorni.

La legge sancisce il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ma nella realtà purtroppo non succede perché il genitore collocatario generalmente si auto conferisce l'affidamento esclusivo decidendo circa l'educazione e l'istruzione del figlio minore.

NON OCCORRE UNA NUOVA LEGGE QUANTO CAMBIARE LA CULTURA RADICATA NEL NOSTRO PAESE CHE LE MAMME SONO MAGGIORMENTE IN GRADO DI PRENDERSI CURA DEI FIGLI E CHE IN QUANTO TALI DEVONO ESSERE MAGGIORMENTE TUTELATE E GARANTITE